

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 19/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Espone parte ricorrente di aver, in data 11.11.2009, stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione di quote del quinto dello stipendio (montante: euro 24.000,00, rate mensili: 120, importo: euro 200 ciascuna) che è stato estinto anticipatamente dopo il pagamento di 58 rate come da conteggio estintivo del 30.9.2014. Con reclamo del 19.12.2014 chiedeva il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione del finanziamento, evidenziando che la mancata restituzione degli importi richiesti avrebbe causato un aumento del tasso realmente applicato al finanziamento (condizione non esplicitata sul contratto), fino al superamento del tasso soglia. La modifica del tasso non è esplicitata sul contratto e pertanto, a seguito di ciò, chiede l'applicazione dell'art. 117 comma 7 del TUB. Inoltre tale "modifica del tasso" può comportare il superamento del tasso soglia. Le condizioni contrattuali prevedono dunque la possibilità che vengano applicati interessi usurari e quindi è applicabile l'art. 1815 del c.c.. Nel caso non venga riconosciuta l'usurarietà dei tassi applicati, né la scorretta indicazione del tasso, si richiede il rimborso delle commissioni non maturate. A sostegno della richiesta viene citato l'art. 125 sexies del TUB che indica il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Chiede di calcolare tale riduzione attraverso il metodo proporzionale (“pro rata tempore”) alla vita residua del contratto, come riportato da decisioni dell’ ABF. In fase di stipula sono state trattenute euro 120,00 come commissioni bancarie, euro 5.649,09 come commissioni di intermediazione ed euro 564,24 come commissioni assicurative. Applicando il metodo proporzionale chiede il rimborso di euro 62,00 per le commissioni bancarie ed euro 2.825,70 - che risulta al netto degli euro 93,00 già riconosciuti nel conteggio estintivo – per quelle di intermediazione; chiede il rimborso del premio assicurativo per euro 291,52.

Replica l’intermediario che i costi e le condizioni economiche sono descritte nel regolamento a tergo del contratto e che inoltre all’atto della stipula è stato consegnato al ricorrente il Documento di Sintesi, il Foglio Informativo e l’Avviso alla clientela. In merito alle commissioni di intermediazione è espressamente esplicitato che le stesse ricomprendono sia il compenso della contraente per le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili ai fini dell’istruttoria, del perfezionamento, dell’esecuzione e della gestione del prestito, sia le provvigioni erogate all’Agente in attività finanziaria o al Mediatore Creditizio che ha presentato la pratica cui il cliente ha ritenuto liberamente di rivolgersi. Ritiene quindi che il ricorrente abbia ricevuto una completa ed adeguata informativa in merito all’operazione negoziale, tale da consentirgli di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione dello stesso. Le commissioni di intermediazione ricomprendono sia il compenso della convenuta sia le provvigioni corrisposte ai soggetti che hanno presentato e gestito l’istruttoria della pratica. Nel caso che ci occupa l’importo corrisposto di euro 5.649,09, indicato nel quadro E, è stato riconosciuto per euro 3.600 a titolo di provvigione all’Agente in attività finanziaria, mentre la differenza, pari ad euro 2.049,09, è stato il “*compenso della convenuta*”. Precisa inoltre che le norme contrattuali prevedono il solo rimborso degli interessi a scalare successivi, mentre a decorrere dall’1.3.2010, trovano applicazioni nuove regole aziendali che prevedono un ristoro di oneri soggetti a maturazione. Per uniformità di trattamento la convenuta applica il riconoscimento del rimborso anche alle operazioni di estinzione anticipata di prestiti sottoscritti in data anteriore. Pertanto, ancorché non dovuto dal contratto, in sede di emissione del conteggio estintivo, ha riconosciuto in favore del ricorrente un ristoro di euro 93,00. In relazione al tasso di interesse applicato, da valutare ai fini antiusura rileva la Legge 108/1996 e le istruzioni applicative della Banca d’Italia. Nel periodo in esame il tasso limite stabilito dalla normativa di settore per il periodo di riferimento era del 13,77% (9,18% aumentato della metà); pertanto, del tutto conforme risulta il T.E.G. pattuito pari al 12,61%. Con chiarimenti del 3.7.2013, la Banca d’Italia ha ribadito che in relazione ai finanziamenti con piano di ammortamento predefinito come la cessione del quinto, la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto. In ordine al ristoro delle commissioni bancarie di cui al quadro C si evidenzia una sostanziale natura *up front* ed in ogni caso sono state percepite, in qualità di titolare del finanziamento erogato, da Istituto Bancario, come specificato anche nel foglio informativo e nel documento di sintesi consegnato al cliente. Eccepisce il difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto alla compagnia assicurativa cui ha corrisposto il premio in unica soluzione all’atto dell’erogazione del finanziamento. A sostegno di questa posizione viene ricordata sia la previsione dell’art. 22, comma 15-*quater* della L. n. 221/2012 e la non applicabilità dell’Accordo ABI-Ania del 2008 in quanto la convenuta, nella sua qualità di Intermediario Finanziario, non è soggetto aderente alle Associazioni firmatarie delle suddette Linee Guida che sono rivolte agli associati. La domanda di ristoro del premio assicurativo non può essere quindi rivolta alla convenuta, che non ne risponde né direttamente, né solidalmente. Reputa infine non dovuti *gli interessi e le spese legali*. In ogni caso non risultano documentate le spese sostenute dal ricorrente.

Parte ricorrente chiede la restituzione da parte dell'intermediario di tutti gli interessi e costi legati al finanziamento ad eccezione degli oneri e tasse (art. 1815 del c.c.); l'applicazione dell'art.117 comma 7 del TUB con conseguente restituzione delle commissioni e degli interessi applicati con eccezione dell'importo corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari. Nel caso l'ABF non riconosca né l'usuraietà dei tassi, né la mancata trasparenza contrattuale in merito all'indicazione del tasso pattuito, si richiede il rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Si chiede inoltre il rimborso della penale di estinzione. Gli interessi legali dalla data dell'estinzione al momento dell'effettivo pagamento. L'intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO

Parte ricorrente domanda in primo luogo la restituzione degli interessi corrisposti in misura asseritamente usuraia, adducendo che il mancato rimborso dei costi non maturati in sede di estinzione ma pagati anticipatamente avrebbe portato il costo effettivo del credito ad un livello ben più alto di quello dichiarato in sede contrattuale. Viene qui in rilievo l'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2001 n. 24, a tenore del quale *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti”*. Da tale disposizione si ricava che, se il tasso soglia non è superato al momento della stipulazione, come nel caso che qui giudicato, non può esserlo successivamente come conseguenza dello scioglimento anticipato del contratto. Appare sotto questa luce giuridicamente erroneo attribuire rilevanza a vicende successive del rapporto (e segnatamente all'estinzione anticipata), con riguardo alla misura usuraia del tasso. Del pari da disattendere, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. la decisione, n. 7216 del 31.10.2014). Il Collegio dunque, richiamato il proprio costante indirizzo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; posto che, alla stregua dei criteri indicati, la somma complessivamente da restituire risulta pari a € 3.179,22; posto che vanno riconosciuti gli interessi; mentre non ricorrono le condizioni stabilite dal Collegio di Coordinamento per il rimborso delle spese legali,

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.179,22, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA